

CONVENZIONE

**EX ART. 9 COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021,
CONVERTITO CON LA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108**

**PER IL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
M2C4.3 – INVESTIMENTO 3.1 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO
ED EXTRAURBANO” PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA**

**PROGETTO “Messa a dimora di semi forestali destinati all’intervento M2C4 3.1”
CUP F55I22000360006**

Tra

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale, di seguito denominato anche “DiAG” o anche "Amministrazione", con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentata dal Capo Dipartimento dott.ssa Maria Carmela Giarratano, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero;

e

Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor, di seguito denominata anche “Umbraflor”, con sede in Spello (PG) via Castellaccio 6, C.F. 02493000547, rappresentata dall’Amministratore Unico avv. Matteo Giambartolomei, domiciliato per le funzioni presso Umbraflor via Castellaccio 6, Spello (PG).

VISTI

- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, il quale prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del “*Next Generation EU*”, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii che disciplina la «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- l'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «*per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha disposto in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*), assegnando per la misura M2C4 Investimento 3.1 al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di € 330.000.000,00;
- i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea*»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- in particolare, il *tagging* associato alla misura M2C4 Investimento 3.1 (coefficiente di sostegno del 40% al cambiamento climatico e del 100% all'obiettivo ambientale) in base a quanto previsto dall'art. 18, par. 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'Allegato VI dello stesso regolamento;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;
- la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- la circolare RGS-MEF, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”*;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- la circolare RGS-MEF Del 29 aprile 2022, n. 21, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;
- la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR”*;
- la circolare RGS-MEF del dell'11 agosto 2022, n. 30 recante *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;
- l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle

frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

- gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- l'obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa a finanziamento a valere sul PNRR;
- gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti *“finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”* e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021 che stabilisce che *“Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060”*;
- l'Investimento 3.1 *“Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”*, previsto nella Linea di intervento 3 *“Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine”* della Componente 4 *“Tutela del territorio e della risorsa idrica”* della Missione 2 *“Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”*;
- la scheda del suddetto Investimento 3.1 che, con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro, prevede la messa a dimora di 6,6 milioni di alberi su una superficie di 6.600 ettari, nelle 14 Città metropolitane, individuate quali soggetti attuatori per la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla base di un Piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica;
- l'Accordo del 24 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la competente ex Direzione generale per il patrimonio naturalistico (ora Direzione Generale per il patrimonio naturalistico e il mare), l'Arma dei Carabinieri - Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (CUFA), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Centro Interuniversitario di Ricerca *“Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità”* (CIRBISES), sottoscritto ai fini dell'attuazione dell'Investimento, mediante la definizione ed implementazione del Piano di forestazione e delle azioni attuative e complementari, avvalendosi di specifiche ed elevate competenze tecnico-scientifiche;
- la definizione e la validazione da parte della Cabina di Regia, prevista dall'articolo 7 del predetto Accordo, del *“Piano di forestazione urbana ed extraurbana”* ai fini della sua approvazione;

- l'approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” con il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021, in tal modo conseguendo nei termini la prima milestone stabilita per l'Investimento al 31 dicembre 2021;
- l'Avviso pubblicato in data 31 marzo 2022 rivolto alle 14 Città metropolitane per la presentazione delle proposte progettuali di forestazione a valere sull'Investimento PNRR M2C4 I 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extra-urbano”;

CONSIDERATO

- che le proposte progettuali presentate dalle Città metropolitane sono state valutate ai fini della loro ammissibilità e che ognuna di esse individua specie e quantità di semi e postime arboreo e arbustivo, autoctono e certificato, secondo le indicazioni del Piano di forestazione;
- che si è reso necessario, al fine di assicurare il raggiungimento del target previsto, prevedere un'azione di coordinamento delle attività con il coinvolgimento del CUFA, ai fini del reperimento dei semi e del postime, nonché dei vivai regionali per la localizzazione degli spazi per la messa a dimora;
- che, a tal fine, è già stato sottoscritto in data 22 settembre 2022, prot. MiTE-DiAG Reg. Contratti n. 7, un Accordo di cooperazione istituzionale tra MiTE - Ministero della transizione ecologica – Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale e CUFA – Comando Unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai fini del reperimento dei semi e del postime;
- che il suddetto Accordo è stato approvato con Decreto Dipartimentale prot. MiTE-DiAG n. 103 del 23.09.2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 ottobre 2022 con il numero 2656;
- che, in relazione all'attività di localizzazione degli spazi ed alla messa a dimora dei semi presso i vivai regionali, l'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor risulta in possesso delle strutture e delle capacità tecnico-professionali per lo svolgimento, in raccordo con le azioni poste in essere dal CUFA, delle menzionate attività di supporto tecnico - operativo;
- che l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che *“Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati”*;
- che l'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor, quale ente pubblico economico costituito a seguito di trasformazione dell'Azienda Vivaistica regionale Umbraflor S.r.l, rientra nella nozione di ente vigilato e, quindi, nell'ambito soggettivo di operatività dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, in quanto è prevista:
 - o la nomina dell'Amministratore Unico in capo alla Giunta Regionale
 - o la nomina del Sindaco, scelto tra i Revisori Legali, in capo al Consiglio Regionale;
 - o la vigilanza ed il controllo da parte della Giunta Regionale la quale, in qualsiasi momento, può attivare ispezioni e verifiche sulla gestione aziendale ed acquisire tutti gli atti e documenti ritenuti necessari per attuare la vigilanza ed il controllo di propria competenza.
- che le attività oggetto della convenzione risultano pienamente compatibili con il campo di intervento descritto nel sopramenzionato art. 9, comma 2, in quanto si sostanziano in azioni di *“supporto tecnico-operativo”* per l'attuazione degli interventi del PNRR, essenziali alla realizzazione dell'Investimento M2C4- 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” ed al conseguimento dei relativi *target*, e consistenti nelle attività di supporto tecnico-operativo, quale servizio professionale altamente qualificato finalizzato alla localizzazione degli spazi ed alla messa a dimora dei semi (*planting*) forniti dal CUFA, come descritte nella scheda progetto (allegato 1 alla presente convenzione);

VISTO

- l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021, che stabilisce che *“Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060”*;
- l'art. 53 che prevede tra le “opzioni di costo semplificato” quella dei “costi unitari” che può essere definita attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su:
 - o su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - o su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - o sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- il documento metodologico (allegato 2 alla presente convenzione) con cui, in linea con la normativa e regolamentazione vigente, sono stati definiti specifici costi unitari costruiti su dati inerenti le spese sostenute da Umbraflor quale ristoro da assegnare per le attività svolte;
- la nota prot. 130768 del 20 ottobre 2022 con la quale il Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale ha trasmesso alla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR del MiTE lo schema di convenzione con l'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor, unitamente alla relativa scheda progetto (allegato 1) e al documento metodologico (allegato 2);
- l'esito positivo della valutazione preliminare, anche con riferimento alla definizione dei costi unitari, eseguita dalla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR del MiTE comunicato con nota prot. 130793 del 20 ottobre 2022;
- la nota prot. 131086 del 21 ottobre 2022 con la quale il Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale ha trasmesso all'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor lo schema di convenzione, unitamente alla relativa scheda progetto (allegato 1) e al documento metodologico (allegato 2) per la sottoscrizione;
- il riscontro di Umbraflor, pervenuto a mezzo pec acquisita con prot. 131176 del 21 ottobre 2022, con il quale sono state proposte alcune precisazioni al testo della convenzione;
- la nota prot. 131231 del 21 ottobre 2022 con la quale il Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale, avendo concordato sulle precisazioni proposte da Umbraflor, ha trasmesso alla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR del MiTE lo schema di convenzione aggiornato;
- l'esito positivo della valutazione preliminare sul testo aggiornato eseguita dalla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR del MiTE, comunicato con nota prot. 131237 del 21 ottobre 2022;

RITENUTO

- che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare una convenzione per l'attivazione del supporto tecnico-operativo di cui all'art 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari del rapporto convenzionale di cui trattasi;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO
tra le parti, come sopra rappresentate,
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ART. 1 **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 **(Oggetto e finalità)**

Con la presente Convenzione, il MiTE, al fine di accelerare, per il rispetto dei *target* approvati dalla Commissione europea, l'attuazione dell'Investimento 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*", finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente 4, di sua competenza, attiva l'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico – operativo per la localizzazione degli spazi e la messa a dimora dei semi (*planting*) secondo le quantità e le specie fornite dal CUFA, come descritto nella scheda progetto di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione.

ART. 3 **(Impegni delle parti)**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 2, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità:

- a. **il Ministero della transizione ecologica, quale amministrazione titolare dell'intervento PNRR**, e, per esso, il Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale, si impegna a:
 - assicurare l'attività di raccordo con la Direzione Generale per il patrimonio naturalistico e il mare e il Dipartimento PNRR del MiTE per il raggiungimento dei *target* europei relativi all'Investimento M2C4- 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*";
 - monitorare i progressi attuativi del progetto e la loro capacità di produrre il contributo verso gli obiettivi dell'Investimento M2C4 - 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 - garantire, anche attraverso il Dipartimento PNRR, che Umbraflor riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese e per l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020 n. 178 per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi PNRR, verificandone la corretta implementazione dei dati a sistema;
 - verificare e trasmettere, al Dipartimento PNRR del MiTE la documentazione pervenuta da Umbraflor, previa acquisizione della certificazione della regolarità delle attività svolte da parte del CUFA attraverso il Centro nazionale Carabinieri per la biodiversità di Pieve Santo Stefano, al fine di rimborsare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività indicate nella scheda progetto;
 - fornire a Umbraflor, anche attraverso il Dipartimento PNRR, le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo del MiTE e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
 - informare Umbraflor in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate dalle strutture competenti nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;

- informare Umbraflor su quanto comunicato dal Dipartimento PNRR del MiTE con riferimento all'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli, sempre per il tramite delle strutture competenti, informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) n.1046/2018 e dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

b. L'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor, si impegna a:

- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sottoponendo all'Amministrazione centrale titolare di Intervento le variazioni dei progetti;
- adottare una codificazione contabile adeguata per tracciare le risorse finanziarie in entrata secondo le modalità di cui alle opzioni di costo semplificate adottate;
- adottare le opzioni di costo semplificate previste dagli articoli 52 e ss. del Reg. (UE) 2021/1060 e inserite nel documento metodologico, allegato 2 alla presente Convenzione;
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- effettuare i controlli ordinariamente previsti per Umbraflor quale ente pubblico economico vigilato dalla Regione Umbria;
- rendicontare i costi esposti maturati, sulla base del costo unitario definito nel documento metodologico allegato alla presente Convenzione, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni attuative del PNRR ed il conseguimento, per la quota parte, dei *target/milestone* del PNRR collegati all'investimento oggetto della presente Convenzione, comprovando anche il soddisfacimento dei subcriteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli *Operational Arrangements*;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MiTE;
- adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGIS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MiTE;
- svolgere le attività previste dalla presente Convenzione in coerenza con quanto indicato nella scheda progetto, allegata alla medesima Convenzione, e rispettando le tempistiche indicate nel relativo cronoprogramma articolato in fasi con tempistica coerente con quella dei *target* M2C4-19e e M2C4-20 relativi alla Missione M2C4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”;
- rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché del contributo del progetto ai target M2C4-19 e M2C4-20 dell'Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” M2C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, in coerenza con le modalità e i requisiti previsti in caso di ricorso alle opzioni di semplificazione in materia di costi, per come specificato nel documento metodologico approvato, per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del

decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa a finanziamento a valere sul PNRR;
- assicurare e comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, tenendo conto di quanto indicato nella nuova scheda 19 della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", oggetto della circolare MEF di prossima emanazione, e in particolare:
 - o ridurre l'uso di pesticidi in favore di approcci o tecniche alternativi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi sia necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie;
 - o ridurre al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizzare letame;
 - o assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/1009 nonché delle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo;
 - o adottare misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS;
 - o conformare l'attività alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi;
 - o prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque e adottare misure di bonifica in caso di inquinamento;
- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- consentire e favorire la verifica in loco da parte del CUFA - Centro nazionale Carabinieri per la biodiversità di Pieve S. Stefano, delle attività realizzate, ai fini della certificazione della loro regolarità, secondo quanto previsto dalla scheda progetto di cui all'allegato 1 alla presente Convenzione;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2024 in coerenza con quanto definito nella scheda progetto (Allegato 1) e nel rispetto dei target definiti e approvati dalla Commissione europea relativamente all'Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", Missione 2, Componente 4 del PNRR.

ART. 5

(Spese riconosciute)

1. In attuazione della presente Convenzione saranno riconosciute ad Umbraflor le spese relative ai costi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, a valere sulle risorse disponibili per l'Investimento M2C4.3 - 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I costi sono definiti in base ad una metodologia condivisa di cui all'allegato 2 entro l'importo massimo progettuale di € 4.260.000.
2. La scheda progetto costituisce allegato 1 della presente Convenzione ed è comprensiva del quadro dettagliato dei costi che si prevede di sostenere e richiedere a rimborso e delle tempistiche di attuazione.
3. L'importo di cui al comma 1 potrà essere incrementato, attraverso un *addendum* alla presente Convenzione, nel caso in cui dovessero sussistere ulteriori costi per Umbraflor connessi all'eventuale mantenimento del postime non ritirato.

ART. 6

(Gestione finanziaria)

1. Specifiche indicazioni per i pagamenti e le procedure di rendicontazione e controllo sono definite in base alle vigenti circolari MEF-RGS e nello specifico dalla Circolare MEF-RGS del 4 luglio 2022 n. 28, del 26 luglio 2022, n. 29, dell'11 agosto 2022, n. 30, e dalle ulteriori e specifiche disposizioni e circolari del MiTE riferite alle misure PNRR.

ART. 7
(Obbligo delle parti)

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 8
(Variazioni del progetto)

1. Umbraflor può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del MiTE.
2. Il MiTE si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Il MiTE, previo accordo con Umbraflor, si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al progetto che ritenga necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.
4. Le modifiche alla scheda progetto rientranti nei limiti del plafond finanziario previsto per la presente Convenzione, a seguito di opportuna valutazione di entrambe le parti, non comportano la revisione della presente Convenzione.

ART. 9
(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

ART. 10
(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle somme in favore di Umbraflor, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. Umbraflor è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

ART. 11
(Trattamento dei dati e sicurezza delle informazioni)

1. Con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano ad osservare i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché le disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51 e del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.

ART. 12

(Risoluzione di controversie)

1. Qualsiasi controversia in merito alla presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. In particolare, eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 13

(Risoluzione per inadempimento)

1. Il MiTE potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora Umbraflor non rispetti la tempistica di attuazione del progetto.
2. Ciascuna parte contraente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l'altra parte non rispetti gli ulteriori obblighi imposti a suo carico dalla presente Convenzione.
3. Umbraflor non è responsabile del mancato conseguimento degli obiettivi definiti nella scheda progetto (Allegato 2) qualora cause di forza maggiore e/o eventi del tutto imprevedibili ed estranei al controllo di Umbraflor rendano impossibile garantire il rispetto dei termini prefissati e degli impegni assunti nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 14

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del codice civile.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Roma, 21 ottobre 2022

Per il Ministero della transizione ecologica (MiTE)

Il Capo Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

Per l'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor

l'Amministratore Unico

Avv. Matteo Giambartolomei